



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1927

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ASCANIO IANNUZZI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13953 del 25 febbraio 2003 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ascanio Iannuzzi, nato a Benevento (BN) il 1° giugno 1979;

VISTA la nota del 30 dicembre 2020 (prot. nn. 65818, 65820, 65822 e 65824 di pari data) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Ascanio Iannuzzi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 18 gennaio 2021 (prot. nn. 3564 e 3565 di pari data), 28 e 30 aprile 2021 (prot. nn. 31296 e 32167 di pari date), 4 e 5 maggio 2021 (prot. nn. 32730 e 32932 di pari date), 31 agosto 2021 (prot. nn. 59971, 59972, 59973 e 59974) e 12 gennaio 2022 (prot. n. 1967 di pari data) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1851 del 16 febbraio 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Ascanio Iannuzzi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 17 febbraio 2022 (prot. n. 11869/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Ascanio Iannuzzi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- l'art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
 - comunicato e trasmesso a clienti o potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
 - contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
 - omesso la trasmissione all'intermediario di moduli dispositivi di operazioni d'investimento;
- l'art. 159, comma 4, per non aver verificato l'identità dei clienti prima di raccogliergli le sottoscrizioni;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dal cliente o dal potenziale cliente mezzi di pagamento, con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Ascanio Iannuzzi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 16 maggio 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Ascanio Iannuzzi le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, commi 4, 5, e 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale, acquisizione, anche temporanea o mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero ed esecuzione di operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di pertinenza della clientela;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di violazione dell'obbligo di verificare l'identità del cliente prima di raccogliergli la sottoscrizione e in caso di accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelli previsti all'articolo 159, comma 5, del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver omesso di trasmettere all'intermediario moduli dispositivi di operazioni di investimento, nonché con riguardo alla violazione dell'art. 159, comma 7, del medesimo Regolamento, consistente nell'aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della loro gravità che nella fattispecie, benché subvalente rispetto alle ulteriori violazioni accertate, risulta non trascurabile, in quanto funzionali alla realizzazione di ulteriori condotte dolose cui erano preordinate;
- la sussistenza di diversi episodi di acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme della clientela – ciascuno dei quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale – le modalità con cui sono state attuate, anche concernenti la contraffazione della firma dei clienti su ordini di bonifico e di investimento, l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione e la complessiva operatività radicalmente irregolare, reiteratamente posta in essere nei confronti di un elevato numero di clienti in un ampio arco temporale, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Ascanio Iannuzzi a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Ascanio Iannuzzi, nato a Benevento (BN), 1° giugno 1979, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti